

proposta di legge n. 117

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi

presentata in data 27 giugno 2011

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9
“DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO
ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA
DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE:
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI”

Signori Consiglieri,

recenti dati evidenziano una crescente difficoltà di accesso ad asili per bambini e bambine tra i tre e i trentasei mesi.

Al fine di ridurre l'evidente disagio che tale situazione comporta per i genitori lavoratori si è inteso predisporre e presentare una proposta di legge regionale per l'istituzione e la regolamentazione del servizio educativo domiciliare per l'infanzia (ispirato al modello tedesco del c.d. "servizio Tagesmutter") peraltro già presente in talune regioni come "nido in famiglia" con risultati pienamente soddisfacenti.

Le finalità del servizio sono le seguenti:

- 1) sopperire alla carenza dei posti disponibili in asili nido e supportare le istituzioni nei loro compiti di sostegno alle famiglie;
- 2) dare un'opportunità di lavoro a tante donne, soprattutto a quelle che desiderano entrare o rientrare nel mondo del lavoro, dopo essersi dedicate alla famiglia;
- 3) favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro ed i tempi della famiglia, consentendo alle madri che lavorano di disporre di un nido vicino a casa e di un servizio con orario flessibile.

Il servizio educativo domiciliare che la presente proposta istituisce non è, in alcun caso, sostitutivo dei nidi tradizionali regolati dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, ma complementare ad essi. Rispetto all'esperienza del servizio tagersmutter, per gli asili domiciliari sono previsti requisiti strutturali ed organizzativi che lo fanno rientrare a pieno titolo all'interno dei servizi disciplinati dalla l.r. 9 citata.

La presente proposta si compone di sei articoli.

L'articolo 1 descrive il ruolo della Regione nella promozione dei nidi a domicilio.

L'articolo 2 inserisce nidi a domicilio tra i servizi disciplinati dalla l.r. 9/2003.

L'articolo 3 definisce e illustra l'attività dei nidi a domicilio.

L'articolo 4 riguarda l'erogazione di contributi per la formazione del personale e l'adeguamento delle civili abitazioni destinate ad ospitare nidi.

L'articolo 5 contiene disposizioni finanziarie.

L'articolo 6 demanda al regolamento regionale la determinazione degli standard organizzativi e strutturali dei nidi domiciliari e le caratteristiche di professionalità degli educatori o delle educatrici.

Art. 1*(Modifica all'articolo 1)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") è inserito il seguente:

"1 bis. La Regione promuove, inoltre, servizi ed interventi educativi per l'infanzia in contesto domiciliare, quali servizi socio educativi volti a favorire il benessere dei bambini e delle bambine nonché a conciliare le esigenze lavorative e quelle familiari dei genitori."

Art. 2*(Modifica all'articolo 6)*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2003 è inserita la seguente:

"b bis) nidi a domicilio;"

Art. 3*(Modifica all'articolo 7)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2003 è inserito il seguente:

"2 bis. I nidi a domicilio sono servizi educativi e di cura per bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi svolti da educatrici o educatori presso le abitazioni dei genitori dei bambini che frequentano il nido medesimo o presso le abitazioni delle educatrici o degli educatori."

Art. 4*(Modifica all'articolo 18)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 9/2003 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per la realizzazione dei nidi a domicilio la Regione eroga contributi volti all'adeguamento delle civili abitazioni e promuove corsi di formazione per le educatrici e gli educatori dei nidi medesimi, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare."

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrenza

re dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 (Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9) alle disposizioni contenute nella presente legge.

2. In particolare il regolamento indicato al comma 1 determina:

- a) gli standard organizzativi e strutturali dei nidi domiciliari in relazione al numero dei bambini frequentanti il nido;
- b) le caratteristiche di professionalità degli educatori o delle educatrici che operano nei nidi domiciliari.